

STATUTO

**L'AVVENIRE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALASCIBETTA EN VIA CONTE
RUGGERO 73

Numero REA: EN - 38432

Codice fiscale: 00477250864

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

Prot. elettr. documento : 3704 - Tipo documento : Atto - Num. Pratica : 3452 - Num. Repertorio : 24464

Allegato "B" al Rep. 24464/10800

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata "'L'AV-
VENIRE società cooperativa sociale a r.l.". Essa potrà
aderire alle associazioni provinciali, regionali e na-
zionali di rappresentanza, tutela e revisione delle
cooperative.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI
del codice civile e dalle leggi speciali sulla coopera-
zione, si applicano, in quanto compatibili, le norme
sulle società a responsabilità limitata.

La società ha sede in Calascibetta.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Orga-
no amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze
in località diverse. Sedi secondarie potranno essere
istituite dall'assemblea con le maggioranze previste
per la modificazione delle norme statutarie.

Art. 2 - Durata

La durata della società viene fissata sino al
31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), ma po-
trà essere prorogata con delibera dell'assemblea con le
maggioranze previste per la modificazione delle norme
statutarie o, a norma di legge, potrà essere anticipa-

tamente sciolta.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata e con finalità di solidarietà sociale.

I soci della cooperativa, gestendo in forma associata le attività di cui al seguente articolo, al fine di ottenere le migliori condizioni economiche e professionali, perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone in generale di operare nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria educativa a favore di anziani, portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ai minori da recuperare; particolarmente:

- dell'assistenza a tutti i soggetti sopra indicati in ossequio alla L.R. n. 87 del maggio 1981, L. 381/1991, L. 517/1977, L.R. 68/1981, L.R. n. 64/1984 e successive integrazioni e modificazioni, nonché ad ogni altro provvedimento emanato od emanando sui servizi sociali, sulla cooperazione in genere e su quella finalizzata alla solidarietà sociale;
- il mantenimento dei soggetti sopra indicati, il reinserimento degli stessi nel nucleo familiare, nel normale ambiente di vita;
- lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la partecipazione dei soggetti sopra indicati alla vita familiare e sociale;
- la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi

delle persone predette;

- la formazione e l'aggiornamento del personale;
- l'utilizzo del volontariato;
- la realizzazione, organizzazione e gestione di soggiorni climatici marini, montani, termali; di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero; di centri diurni e notturni di assistenza; di case albergo, case-protette e comunità alloggio in favore di tutti i predetti soggetti;
- la prestazione dell'assistenza e della cura agli stessi anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- la creazione, organizzazione e gestione di impianti polivalenti per la cultura e la ricreazione dei soggetti sopra indicati;
- l'istituzione di corsi scolastici e dopo scuola a tutti i livelli per i soggetti predetti;
- la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e fornire occasioni di svago ai soggetti predetti e alle loro famiglie;
- la prestazione di assistenza medica, generica specialistica, adottando modalità particolari per i soggetti portatori di handicap;
- la istituzione e organizzazione di un consultorio per

- i problemi di pertinenza dei soggetti sopra indicati;
- l'orientamento professionale del portatore di handicap, del minore e del tossicodipendente ed il suo inserimento nelle istituzioni normali e di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché delle attività lavorative;
 - la creazione di una rete di servizi per il sostegno sociale e psico-pedagogico anche in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico dei soggetti sopra indicati che richiedono sorveglianza continua e cure particolari;
 - l'istituzione di servizi residenziali di tipo familiare, consistenti in comunità-alloggio e case-famiglia, dotati di personale in possesso di idonea sistemazione familiare naturale e/o affidataria e di un ambiente di vita adeguato;
 - l'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle cause e sulle conseguenze degli handicaps, anche in ordine alla prevenzione degli stati invalidanti, prima e durante la gestazione, il parto, il periodo prenatale e nelle fasi di sviluppo biofisico e psico-sociale;
 - la promozione, organizzazione e gestione di servizi mensa, di trasporto, per la frequenza degli asili nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di for-

mazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;

- la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione con il coinvolgimento delle istituzioni socio-culturali e scolastiche e delle forze interessate in modo da far diventare i problemi dei soggetti sopra indicati una questione sociale che riguardi direttamente tutta la comunità locale;

- per i tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti promuovere soggiorni nelle comunità terapeutiche residenziali; accoglienza in comunità terapeutiche diurne ed aperte; soggiorni destinati alla disintossicazione, in luoghi e strutture non sanitari;

La società potrà inoltre assumere da enti pubblici e privati, servizi per lo svolgimento di progetti di utilità collettiva nel settore dell'artigianato, del commercio e dell'industria.

La cooperativa, per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora:

- stipulare convenzioni con personale specializzato - ove non ve ne sia disponibile tra i soci - per comprovati motivi funzionali della società;

- provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale, anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezio-

namento;

- compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;

- aderire a società, consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe o comunque congruenti;

- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessario al raggiungimento degli scopi sociali:

- accettare lasciti e donazioni;

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e non;

- aderire ad altri enti od organismi economici, morali, culturali ed assistenziali;

- aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e contributi, riscuotere e rilasciare quietanze liberatorie in genere.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la cooperativa potrà, infine, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro genere.

Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale

finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci sia compreso da tre ad otto, gli stessi debbono essere esclusivamente persone fisiche.

Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, ed in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti con quelle della società, nonchè partecipino a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino per l'attività svolta in concorrenza con la Cooperativa.

Possono essere ammessi nella cooperativa soci volontari ai sensi dell'art. 2 legge 381/1991 in numero mai supe-

riore alla metà del numero complessivo dei soci cooperatori.

Agli stessi, salvo gli altri obblighi di legge, può essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Per quanto qui non previsto ad essi si applica la normativa in materia di cooperative sociali.

Art. 6 - Categoria speciali di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Coopera-

tiva e non godono dei diritti di cui all'articolo 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Verificatasi una causa d'esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti che spettano agli altri soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento

della domanda, notificare all'interessato la deliberazione d'esclusione.

Art. 7 - Domanda d'ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione d'accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Fermo restando il II comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei punti b), c), d) ed e) relative alla persone fisiche, la domanda di ammissione

dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di

nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e i termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa d'ammissione, a titolo di rimborso delle spese d'istruttoria della domanda d'ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dai soci in sede d'approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte e, in caso di socio diverso da persona fisica, per scioglimento o liquidazione.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i

requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, da regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, può proporre opposizione innanzi il Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tali deliberazioni il socio può fare opposizione innanzi il Tribunale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18 comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al prece-

dente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11 lettere b) c) d) ed e) sono tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 25,82

(venticinque virgola ottantadue); la quota di ciascun socio non può essere superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, indivisibili per legge o per disposizione del presente statuto, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente le indicazioni previste nel precedente art.7.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti per divenire socio. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 18 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% ai sensi dell'art. 2545 quater, comma I;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, fermi restando le destinazioni per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto eco-

nomico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le
risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuita mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrente fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 21 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o con raccomandata a mano, inviata o conse-

gnata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 - (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo.

Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, tranne per le delibere di cui ai punti 5), 6) e 7) dell'articolo precedente per lo scioglimento e la nomina dei liquidatori per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 24 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezione delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Art. 25 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire alla Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o dipendente come disposto dall'art. 2372 del codice civi-

le.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori.

tori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano infor-

mati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore

unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 32 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato, se obbligatorio per legge, o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dalla Assemblea dei soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione della Assemblea dei soci.

I sindaci, se nominati, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione della Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci, se nominati, è determinata dalla Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto

da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 34 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede in via rituale e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La clausola arbitrale, di cui al comma precedente, è estesa a tutti i soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende

alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Scioglimento anticipato

La società si scioglie per le cause indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art.2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 36 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge

31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzioni

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione di patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono

le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Clementina Di Franco, Aldo Barresi notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Enna autorizzata con provv. numero 2621 del 01/07/2002 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Enna